

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DI L'AQUILA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 del 31/05/2023	APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e CANONE UNICO PATRIMONIALE (ex TOSAP, ICP, DpA)
---------------------------------	--

COPIA CONFORME

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno Trentuno del mese di Maggio alle ore 18:00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Avv. Pierluigi Oddi	Sindaco	X	
Giuseppe Vernile	Vice Sindaco	X	
Andrea Sabatini	Assessore		X
Federica Montaldi	Assessore		X
Nadia Montaldi	Assessore	X	

Fra gli assenti sono giustificati (articolo 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori: Andrea Sabatini e Federica Montaldi

Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Francesco Cerasoli con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (articolo 97, comma 4, D. lgs. n. 267/2000).

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato ed invita a deliberare.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la proposta suddetta;

CON votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Area interessata	TRIBUTI
Ufficio	TRIBUTI
Organo proponente	Responsabile tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO e CANONE UNICO PATRIMONIALE (ex TOSAP, ICP, DpA)

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art. 49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica		In ordine alla regolarità contabile	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE		<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio		<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	
<input type="checkbox"/> NON RILEVA sotto l'aspetto tecnico		<input type="checkbox"/> NON RILEVA sotto l'aspetto tecnico	
Data		Data	
Il Responsabile dell'Area Tributi		Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria	
Avv. Marco Spera		Dott.ssa Ramona Giovannone	

IL RESPONSABILE TRIBUTI

Premesso che si rende necessario, anche in prospettiva dell'approvazione del bilancio di previsione del Comune di Civitella Roveto, approvare la **tariffazione riferita all'anno 2023** per:

I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Tenuto conto:

- delle stime operate dall'uff. Tributi sul fatturato medio delle ultime annualità (circa 1930 fatture validamente emesse per utenze del servizio idrico integrato attive fra il 2017 e il 2022, per un importo medio fatturato di circa € 291.000,00 comprese IVA 10% e spese postali) e sull'andamento dei relativi pagamenti, tuttavia condizionato dalla flessione degli incassi verificatasi nel periodo triennale dell'emergenza pandemica da SARS Cov_2 (media



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

UFFICIO TRIBUTI

di € 234.000,00 circa, comprese IVA 10% e spese postali, tra il 2017 e il 2019, ultimo anno non interessato dalla crisi economica conseguente all'emergenza);

- dell'obbligo di legge di addebitare all'utenza, per l'anno di riferimento e per quelli pregressi entro i limiti della prescrizione, alcune voci accessorie del canone a titolo di "componenti tariffarie perequative UI" (componenti tariffarie definite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA, che i gestori del servizio idrico, fra i quali il Comune di Civitella Roveto, devono applicare obbligatoriamente a tutti i propri utenti, e che sono destinate alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici - componente UI 1 -, alla promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione - UI 2 -, alla copertura dei costi del bonus acqua - UI 3 -, alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche - UI 4 -), la cui incidenza *pro capite*, all'esito degli approfondimenti condotti dall'ufficio tributi, è ora quantificabile con esattezza come segue:

- € 11,52 compresa IVA 10% per le utenze domestiche residenziali;
- € 4,62 compresa IVA 10% per le utenze domestiche non residenziali;
- € 10,36 compresa IVA 10% per le utenze commerciali, artigianali, zootecniche e di altra tipologia comunque non domestica / familiare;

- dell'attività di sollecito dei pagamenti relativi all'anno 2023, che sarà attivata entro il biennio successivo all'emissione della bollettazione per i due semestri in cui andrà per legge suddivisa la detta annualità, con riferimento alle utenze che risulteranno morose nei versamenti, con conseguente recupero di gettito imputabile all'anno medesimo;

Atteso che, sulla base di quanto sopra illustrato, è ipotizzabile una previsione di entrata per l'annualità 2023 del corrispettivo del servizio idrico integrato, di ammontare pari a circa € 270.000,00;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, provvedere ad approvare per l'anno 2023 le tariffe del servizio idrico integrato, come segue:

- € 149,00 per le utenze ad uso domestico;
- € 195,00 per le utenze ad uso commerciale, artigianale, zootecnico e di altra tipologia comunque non domestica / familiare (cfr. delib. G.C. n. 20 del 23/03/2017),
- ferma l'aggiunta, con l'incidenza *pro capite* sopra specificata, delle voci accessorie obbligatorie a titolo di "componenti tariffarie perequative UI 1, UI 2, UI 3, UI 4";

Ritenuto inoltre opportuno individuare, per l'anno 2023, i termini di pagamento del servizio idrico integrato in ottemperanza agli obblighi di legge, stabiliti per il tramite dell'Autorità ARERA (che per il Comune di Civitella Roveto implicano necessariamente



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

UFFICIO TRIBUTI

l'emissione di due fatturazioni all'anno), attraverso emissione di inviti bonari di versamento da eseguire entro le seguenti date:

- per il primo semestre: entro il **31 luglio 2023**;
- per il secondo semestre: entro il **31 ottobre 2023**,

salve diverse date da stabilire, eventualmente, tramite apposita delibera Di G.C. modificativa della presente.

II. CANONE UNICO PATRIMONIALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) e, in particolare:

- il comma 816, il quale disciplina la sostituzione, con un unico "*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*", delle preesistenti entrate a titolo di: *tassa e canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP), imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni (DpA), canone per l'installazione mezzi pubblicitari e canone di cui all'art. 27, c. 7 e 8, Cod. Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province*;
- i commi 837 e 838, che pongono a carico dei Comuni la regolamentazione del nuovo canone (c.d. "*Canone Unico Patrimoniale*", o CUP) anche con riferimento all'occupazione di spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. "*Canone mercati*");

Dato atto che, in esecuzione delle sopra menzionate disposizioni legislative, sono in corso di adozione le discipline regolamentari di cui ai commi 816 (sul canone patrimoniale) e 837 (sul canone mercati);

Considerato che l'art. 1, c. 817, della L. 160/2020 cit. dispone che "*Il canone [patrimoniale] è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della Legge medesima, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

UFFICIO TRIBUTI

"a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato";

Tenuto conto, inoltre, dei distinti coordinati disposti di cui all'art. 1 della L. 160/2019 cit., di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819 (**canone patrimoniale**), rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837 (**canone aree mercati**), rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si propongono per l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si propongono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto inoltre opportuno individuare, per l'anno 2023, il **termine di pagamento** del canone per le tipologie di occupazione sopra menzionate (fermo restando che le relative disposizioni generali "a regime" saranno contenute nelle discipline regolamentari in corso di elaborazione) come di seguito:

- pagamento in unica soluzione entro il **15 settembre 2023**;
- in caso di ripartizione in tre rate:
 - prima rata entro il **15 settembre 2023**;
 - seconda rata entro il **16 ottobre 2023**;
 - terza rata entro il **15 novembre 2023**.

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla determinazione delle tariffe riportate nei prospetti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

UFFICIO TRIBUTI

Dato atto che:

- per prevedere un trattamento agevolato in favore delle utenze del CUP situate in frazioni e zone periferiche, e dunque meno attrattive dal punto di vista commerciale o più scomode e difficili da raggiungere, nella determinazione tariffaria si tiene conto della suddivisione del territorio comunale di Civitella Roveto in una zona di “*categoria speciale*”, corrispondente al “centro storico”, in cui continuano ad applicarsi le tariffe piene, e in una “*categoria normale*”, comprendente le frazioni di Meta, Peschiera, San Savino, le contrade Santa Lucia, Mattei / Vicenne, Paschiciano, Pallocco, Forcella e comunque tutte le zone al di fuori del “centro storico” come sopra delimitato, in cui si applicano le tariffe con riduzione nella misura del 40%;
- le tariffe del Canone unico patrimoniale / Canone mercati, così come determinate nel presente atto, e al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono idonee in linea previsionale a garantire il raggiungimento quanto meno dell’invarianza di gettito di cui al già menzionato art. 1, c. 817, della Legge medesima (media ultimo quinquennio: circa € 17.000,00 di cui 15.000,00 per TOSAP e 2.000,00 per ICP / DpA: sul piano statistico non si tiene conto dell’inevitabile flessione degli incassi verificatasi nel noto periodo di emergenza pandemica);

Richiamati, al fine dell’efficacia delle tariffe oggetto di deliberazione:

- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “*a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*”;
- la Circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l’applicazione della sopra citata disposizione è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria (come il CUP / Canone mercati), per le quali i comuni non devono dunque procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che del pari non devono essere pubblicati sul sito *internet* [www.finanze.gov.it.](http://www.finanze.gov.it), cosicché le tariffe in questa sede approvate, ferma comunque la loro tempestiva pubblicità mediante la pubblicazione sul sito *web* dell’ente e nell’apposita sezione della trasparenza, sono immediatamente efficaci per le entrate a titolo di Canone patrimoniale / Canone mercati ancora non riscosse / richieste con la precedente tariffazione.



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

PROVINCIA DELL'AQUILA

UFFICIO TRIBUTI

Tutto quanto sopra premesso, e

Ritenuto dunque opportuno e necessario, per l'Amministrazione comunale, deliberare in merito all'approvazione delle tariffe di cui ai precedenti punti I) e II);

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL) e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 48 sulle competenze della Giunta;
- lo Statuto comunale

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) di approvare, per le ragioni e nella misura di cui a quanto esposto in premessa, le **tariffe per l'anno 2023** delle entrate extratributarie a titolo di:
 - Servizio idrico integrato;
 - Canone unico patrimoniale (CUP / Canone mercati);
- 3) di approvare altresì, come in premessa, i rispettivi termini di pagamento;
- 4) di dare mandato all'Ufficio tributi affinché provveda, subito dopo l'approvazione della presente, a darne massima pubblicità mediante la pubblicazione sul sito *web* dell'ente e nell'apposita sezione della trasparenza;
- 5) di dichiarare la delibera, stante la necessità di completare al più presto la procedura per consentire l'applicazione delle tariffe approvate sin dall'anno 2023, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

*Il responsabile del Servizio
Avv. Marco Spera*